Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10535 DEL 11/10/2023

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010 del Comune di Paciano. Variante al PRG – Parte Strutturale. "Integrazione e modifica al censimento degli edifici costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, Art.32, comma 5, della Legge Regionale 21 Gennaio 2015 n.1.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Vista la legge regionale 1febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 29 luglio 2022 "D. Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. "VAS – Specifiche tecniche e procedurali".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.
Vista la nota n° 0184713 del 25/07/2023 del Comune di Paciano, con la quale è stata trasmessa l’istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla Proposta di Variante al PRG – Parte Strutturale. “Integrazione e modifica al censimento degli edifici costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, Art.32, comma 5, della Legge Regionale 21 Gennaio 2015 n.1.
Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell’art. 9 della l.r.12/2010.
Visto che, con nota n. 0186548 del 27/07/2023, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha richiesto i pareri di competenza a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS, la Proposta di Variante al PRG – Parte Strutturale. “Integrazione e modifica al censimento degli edifici costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, Art.32, comma 5, della Legge Regionale 21 Gennaio 2015 n.1.
Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:
Regione Umbria
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio.
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti
Provincia di Perugia
A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria.
A.U.R.I. Umbria
Azienda U.S.L. n. 1.
AFOR - Agenzia Forestale Regionale.
Visto che, con nota n. 0199731 del 22/08/2023, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha trasmesso i pareri pervenuti dai Soggetti con competenze ambientali, al Comune di Paciano, chiedendo di integrare la documentazione con schede singole di censimento, oggetto della variante Urbanistica.
Vista la nota n° 0217291 del 26/09/2023 del Comune di Paciano con la quale è stata trasmessa una documentazione integrativa.
Visto la nota n. 0218544 del 28/09/2023 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha trasmesso la Documentazione integrativa pervenuta dal comune di Paciano ai Soggetti con competenze ambientali.
Visto i seguenti pareri pervenuti:
PROVINCIA di Perugia. Parere prot. n. 0194583 del 08/08/2023 con il quale si comunica che, *“Preso atto, della documentazione pervenuta al protocollo provinciale n. 2023/26198 del 28/07/2023, con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali ha richiesto agli Enti competenti, di esprimere valutazioni e pareri sulla base della documentazione pervenuta riguardo la variante in oggetto, si elenca di seguito l’istruttoria e l’analisi degli ambiti di tutela paesaggistico – ambientale interessati dall’intervento e le relative valutazioni, elaborate per il parere di competenza dello scrivente Servizio.*
Nella documentazione, è specificato che la variante proposta, tratta e modifica l’individuazione dei beni individui e/o beni culturali sparsi ai sensi dell’articolo 89 comma 4 della Legge

Regionale 1/2015, aggiornando di fatto l'elenco già precedentemente prodotto ai sensi dell'articolo 33 comma 5 della L.R. 11/2005 e successive modifiche; questo, nell'ottica di favorire il recupero del patrimonio edilizio storico esistente, quale innegabile risorsa economica di grande valore strategico.
Il Comune, individua gli immobili sparsi sul territorio siano essi ville, abbazie, conventi, casolari tipici, annessi agricoli, torri, edicole campestri che abbiano caratteristiche per essere considerati beni di interesse culturale, ambientale, storico, architettonico e ne disciplina i relativi interventi; individua nuovi immobili da censire con le relative fasce di rispetto e conseguentemente propone la possibilità di sottoporli a vincolo. Tale Variante, quindi, modificherà il contenuto e la "classe di vincolo", relativa a ogni immobile censito.
Premesso che gli interventi di recupero sul patrimonio dell'edilizia tradizionale, sono disciplinati dalla delibera n. 420/2007 aggiornata con D.G.R. 852/2015 e verificata la documentazione pervenuta, si evidenzia quanto segue.
Esaminando le Tavole n. 1 e n. 2, contenute nella documentazione riguardante la variante in oggetto, in relazione alla presenza di emergenze storico - architettoniche, disciplinate dall'art. 35 del PTCP, e rappresentate nell'elaborato cartografico A.3.1. "Le emergenze storico - architettoniche", si rileva che l'edificio religioso, codice n.3632, "San Salvatore in Ceraseto", non è stato censito tra i beni di interesse storico e culturale, individuati nelle tavole prima citate.
Il complesso religioso, sorge lungo la SP.305/1 (Via della Torre), sul confine con il Comune di Panicale, ad est del nucleo storico di Paciano. Si chiede, la motivazione per la quale tale immobile, non è stato ricompreso nell'elenco dei beni di interesse storico - architettonico e culturale.
Qualora, l'edificio religioso (San Salvatore in Ceraseto), verrà individuato nelle tavole prima citate, e inserito nell'elenco dei beni in oggetto di variante, riguardo le relative NTA, si dovrà tenere presente degli articoli di tutela della vigente normativa provinciale, relativi ai seguenti ambiti, dove ricade il bene in oggetto:
Tutela paesaggistico ambientale - D.LGS. N. 42/2004
□art.136, 1° comma, aree di notevole interesse pubblico, disciplinate dall'art. 38 del PTCP, e rappresentate nell'elaborato cartografico A.7.1. "Ambiti della tutela paesaggistica";
□art.142, 1° comma, ambiti delle aree boscate, lett. G, disciplinati dall'art. 39 del PTCP, e rappresentati nell'elaborato cartografico A.7.1. "Ambiti della tutela paesaggistica".
PINA (Aree di Particolare Interesse Naturalistico Ambientale)
□Classe 2, disciplinata dall'art. 83 della L.R. 1/2015, come rappresentata nell'elaborato A.2.1. "Ambiti delle risorse naturalistiche ambientali e faunistiche", e disciplinata dal PTCP all'art. 36.
Infrastrutture di interesse storico - paesaggistico e panoramico
□Viabilità storica, disciplinata dall'art. 37 del PTCP, come da elaborato A.3.3. e A.7.1.
Variante n.1 - approvata con D.G.P. n.13 del 03.02.2009 - PTCP
□A.E.P. (aree ad alta esposizione panoramica), come da elaborato I.3.1.1.
Il complesso religioso, oltre ad essere interessato da viabilità storica e dalle aree ad alta esposizione panoramica è percettibile percorrendo la SR.71, essendo situato in un ambito ad alta visibilità rispetto la strada stessa.
A sostegno di quanto appena espresso, si consiglia di inserire nelle norme del PRGps e nella relativa scheda di censimento, parametri relativi alle altezze massime delle nuove edificazioni (interne ed esterne alla fascia di rispetto del bene storico), adeguate al contesto paesaggistico, in modo da non risultare in contrasto con la tutela dell'edificato esistente.
A riguardo i beni di interesse storico architettonico e culturale, inseriti nella variante in oggetto e rappresentati nell'allegato "Tavola 2 variazioni" (beni individui di nuovo censimento), oltre agli ambiti di tutela della normativa provinciale vigente rappresentati nell'allegato "Tavola 3 vincoli", si evidenziano le seguenti valutazioni.
Bene 4 W
Il nuovo edificio censito, è sottoposto alla tutela delle aree boscate, disciplinate dall'art. ***39*** *del PTCP, di conseguenza verificare le consequenziali fasce di transizione e rispetto, disciplinate dalla L.R.1/2015, L.R.10/2021 n.1106 e L.R.28/2001.*
Il bene in oggetto, oltre ad essere interessato dalle aree a compatibilità condizionata (Variante n.1), è particolarmente visibile percorrendo la SR.71 e la SP.306/1, pertanto si consiglia di

inserire nelle norme del PRGps e nella relativa scheda di censimento, parametri relativi alle altezze massime delle nuove edificazioni (interne ed esterne alla fascia di rispetto del bene storico), adeguate al contesto paesaggistico, in modo da non risultare in contrasto con la tutela dell'edificato esistente in oggetto di verifica.
Anche il ricadere dell'edificato, nel vincolo paesaggistico (bellezze panoramiche e complessi avente valore estetico e tradizionale - D.L.gs 42/04 art.136, lett. C, D), dovrà essere considerato in fase di compilazione della relativa scheda di censimento (assegnazione contenuto e classe di vincolo), per valutare solo interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo dell'esistente, valutare se l'aggiunta di nuove volumetrie possano essere coerenti con l'esistente ed evitare lo stravolgimento dell'aspetto originario di tali beni.
Beni 1W - 5 W
I nuovi edifici censiti, si trovano contenuti nell'ambito della variante n.1 (aree a compatibilità condizionata) ed inoltre sono particolarmente visibili percorrendo la SR.71. Per quanto appena rilevato, si consiglia di inserire nelle norme del PRGps e nelle relative schede di censimento, parametri relativi alle altezze massime delle nuove edificazioni (interne ed esterne alla fascia di rispetto dei beni storici), adeguate al contesto paesaggistico, in modo da non risultare in contrasto con la tutela dell'edificato esistente in oggetto di verifica. Riguardo il bene 5w, che ricade nel vincolo paesaggistico (42/04 art. 136, lett. C, D), si rimanda alle direttive attribuite al bene 4w, in rapporto a tale ambito vincolato.
Beni 2W - 3 W
I beni in oggetto di verifica sono situati in continuità con i nn. 1w, 4w, 5w, a sud del nucleo storico di Paciano e anch'essi sono interessati alla Variante n. 1 (aree a compatibilità condizionata). Inoltre sono localizzati in un' ambito visibile percorrendo la regionale 71 e la provinciale 306/1, per cui l'assegnazione dei parametri urbanistici da inserire nelle relative schede di censimento si manda nuovamente alle direttive indicate per i beni, 1w, 4w, 5w.
Anche per i beni 2w e 3w che ricadono nel vincolo paesaggistico (42/04 art. 136, lett. C, D), sono interessati dalle stesse direttive e prescrizioni attribuite al bene 4w.
Per i restanti beni di interesse storico architettonico e culturale, inseriti nella variante in oggetto e rappresentati nell'allegato "Tavola 2 variazioni" (beni culturali confermati), si evidenziano le seguenti valutazioni.
Tutti i beni culturali confermati, rappresentati nelle relative tavole in variante, sono soggetti alle direttive e prescrizioni contenute nella normativa provinciale vigente.
In riferimento ai beni 3y, 10x, 11x, che ricadono in:
☐A.E.P. (aree ad alta esposizione panoramica);
☐vincolo paesaggistico (art.136, lett C, D);
☐ambiti ad alta visibilità panoramica (particolarmente visibili percorrendo la SR. 71 e SP 306/1);
nelle relative schede di censimento, dovranno essere assegnati parametri relativi alle altezze massime delle nuove edificazioni (interne ed esterne alla fascia di rispetto del bene storico), adeguati al contesto paesaggistico, in modo da non risultare in contrasto con il paesaggio circostante. Valutare singolarmente, la possibilità di modifica dell'esistente, senza aggiungere ulteriore volumetria a quella già presente nel Capoluogo e i suoi dintorni.
Si chiede, ad ogni modo, al fine di raggiungere la conformità con il Piano Territoriale Provinciale, oltre a quanto già elencato, la verifica e l'attuazione delle direttive sopra menzionate, l'integrazione con la disciplina riguardante i sistemi paesaggistici di cui agli artt. n. 32, 33, 34 ed il raccordo con i caratteri di tutela disciplinati dagli artt. n. 36, 37, 38, 39, della normativa del piano provinciale vigente".
USL Umbria 1. Parere prot. n. 0197642 del 16/08/2023 con il quale si comunica che, *"il Piano non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi, pertanto è parere dello scrivente Servizio, che lo stesso sia da escludere dal procedimento di VAS".*
SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio - Parere prot. n. 0198140 del 17/08/2023 con il quale si comunica che: *"Con riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nota regionale protocollo n. 186548 del 27/07/2023, si chiede di integrare la documentazione trasmessa con le singole schedature di censimento oggetto di variante urbanistica".*

ARPA Umbria. Parere prot. n. 0198853 del 21/08/2023 con il quale si comunica che, *"Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi".*

AFOR Umbria, Agenzia forestale Regionale. Parere prot. n. 0202313 del 28/08/2023 con il quale si comunica che, *"L'Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio "Tutela del Territorio e Risorse Naturali ", che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE contenuti nella su riporta ISTRUTTORIA, RILASCIA IL SEGUENTE PARERE:*

Favorevole all'adeguamento del PRG del Comune di Paciano di cui all'oggetto, perché l'aggiornamento alle normative vigenti si reputa di impatto non significativo sull'ambiente. Senza prescrizione alcuna. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore".

SERVIZIO: Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. Parere prot. n.0202572 del 28/08/2023 con il quale si comunica che, *"Con la presente si comunica che per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio NON SI RILEVANO criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.*

SEZIONE PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO IDRAULICO

Con riferimento alla procedura di VAS citata in oggetto, analizzata la documentazione trasmessa, si comunica che non risulta necessario il nulla osta ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto il territorio del Comune di Paciano non risulta essere perimetrato dal P.A.I. dell'Appennino Centrale e non risulta interferire con fasce a maggiore pericolosità idraulica P3 e P2 del PGGRAA dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale.

Si fa presente pertanto che non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

SEZIONE DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

In riferimento alla procedura in oggetto si comunica quanto segue. Dall'analisi della documentazione trasmessa, che è parte integrante del presente atto, si evince che le zone in questione non interferiscono direttamente con dei corsi d'acqua demaniali.

Pertanto, per quanto sopra detto, si ritiene di non essere competenti al rilascio del parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904.

SEZIONE GEOLOGICA

La proposta è inerente all'aggiornamento dei Beni Individui del Comune di Paciano.

Esaminato il Rapporto preliminare; Trattasi di un'attività di censimento dei beni culturali e architettonici sparsi nel territorio per stabilire una disciplina dei possibili interventi.

Si ritiene che la Variante al PRG – Parte Strutturale. "Integrazione e modifica al censimento degli edifici costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale del Comune di Paciano, possa essere esentata dalla procedura di Assoggettabilità a VAS".

SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio - Parere prot. n. 0225297 del 06/10/2023 con il quale si comunica che: *"Vista la nota regionale prot. n. 186548 del 27/07/2023, integrata con nota prot. n. 218544 del 27/09/2023, con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria ha richiesto i pareri di competenza finalizzati al procedimento di cui all'oggetto.*

Esaminati gli atti consultabili al link indicato nella nota regionale sopra richiamata.

Premesso che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto è riferita ad una variante al PRG Parte strutturale del Comune di Paciano, prevista dall'art. 32 comma 4 lett. l) della L.R. 1/2015.

Tenuto conto che, per quanto dichiarato nella documentazione trasmessa, la proposta di variante al PRG parte strutturale riguarda l'aggiornamento dei beni culturali sparsi di cui all'art. 89 comma 4 della L.R. 1/2015, già previsti nel vigente strumento urbanistico approvato dal Consiglio comunale con Delibera n. 16 del 21/04/2009.

Si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione "Urbanistica" e della Sezione "Qualità del paesaggio regionale".

Parere della Sezione Urbanistica

Il Comune di Paciano dichiara che la proposta di modifica e aggiornamento del censimento vigente, deriva da alcune criticità in esso rilevate, principalmente dovute a limitazioni significative a qualsiasi tipo di ampliamento e alla mancata tutela delle aree di pertinenza dei fabbricati. La presente variante individua, per ogni fabbricato censito, la rispettiva area di rispetto all'interno della quale il Comune propone di escludere una serie di interventi elencati all'art. 5 delle NTA. La volontà di sottoporre a tutela un'area pertinenziale al fabbricato, è ritenuta dal Comune condizione che assume un ruolo di particolare importanza, poiché contribuisce in maniera determinante alla conservazione del bene senza che questo possa essere danneggiato e/o compromesso attraverso l'applicazione di materiali inopportuni e fuori contesto nelle aree esterne, oppure attraverso la realizzazione di volumi tecnici o opere pertinenziali. Inoltre viene proposta l'esclusione dal censimento di n. 15 fabbricati, che il Comune ritiene non abbiamo più le caratteristiche rilevanti e significative dal punto di vista tipologico architettonico, e vengono invece inseriti nello stesso censimento n. 9 nuove schedature relative ad immobili, precedentemente esclusi, collocati in aree panoramicamente pregevoli dal punto di vista paesaggistico ed interessanti per i contenuti architettonici che riescono tuttora ad esprimere.

Ogni immobile censito è stato rappresentato in singole schedature e identificato con le lettere nW, nX, nY o nK, per i quali gli artt. 7, 8, 9 e 10 delle NTA stabiliscono la possibilità di realizzare gli ampliamenti (in aderenza o come organismo autonomo), ammessi dall'art. 91 della L.R.1/2015.

Per tutto quanto sopra riportato, la scrivente Sezione, anche ai fini della futura variante urbanistica, prescrive e osserva quanto segue:

- In primo luogo si prescrive che la presente variante urbanistica classifichi gli immobili in relazione a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 420/2007 così come modificata dalla D.G.R. n. 852/2015, pertanto gli interventi edilizi proposti dal Comune dovranno conformarsi alla disciplina prevista dalla stessa DGR.

- Il Comune dovrà rivalutare gli immobili stralciati dal censimento, in quanto si rilevano incongruenze rispetto ad altri immobili che non sono stati oggetto di esclusione.

- Si ricorda infine che, per lo spazio rurale, la L.R. 1/2015 assume carattere prevalente, anche in relazione alle altezze massime consentite.

Parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale

Come dichiarato nella documentazione in consultazione la variante proposta è finalizzata a modificare la rappresentazione grafica dei fabbricati censiti all'interno delle tavole 3 e 4 allegate al Piano Regolatore vigente, Parte Strutturale, con lo scopo di aggiornare le schede riferite ad ogni singolo fabbricato. Nello stesso tempo si intende modificare il contenuto dei degli articoli:

Art. 2, comma 1 – Art. 18, comma 1 – Art. 25 comma 3 lettera (b) – Art. 34 – Art. 35 e Art. 37, comma all'interno delle attuali Norme Tecniche di Attuazione.

Dopo aver preso visione della documentazione riferita alla variante in oggetto, si rileva che la schedatura effettuata non è effettuata ai sensi della DGR n. 420/2007 (aggiornata con DGR n.852/2015, articolo 3) quindi si chiede, al fine di garantire comportamenti uniformi sul territorio regionale, d'impostare e modulare la classificazione in base a quanto previsto dalla normativa sulla Disciplina e Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale.

Infatti per gli edifici esclusi dalla classificazione, non si ravvisano elementi di coerenza con i criteri adottati per quelli da tutelare.

Per quanto riguarda l'edificato escluso dalla classificazione, considerate le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificato esistente, ove non vi siano state modifiche, si ravvisano delle tipologie e materiali ricorrenti, riconoscibili e tipici nell'area in oggetto. Ciò è confermato da quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale a pagina 30, per ciò che riguarda l'Unità di paesaggio associata all'area dal PTCP (e dall'art.33) e dalle direttive di controllo e di valorizzazione del paesaggio riportate. Bisognerà contemperare l'esigenza di trasformazione del territorio con le peculiarità del paesaggio naturale, rurale e

l'architettura tradizionale. Per quanto riguarda la tutela prevista per l'area pertinenziale e l'introduzione di nuovi immobili da schedare in base alla classificazione prevista dalla normativa regionale, non si può che considerare come attenzione aggiuntiva che pone in risalto l'importanza del bene e immobile di interesse storico, architettonico e culturale".

Rilevato che:

- la variante proposta, tratta e modifica l'individuazione dei beni individui e/o beni culturali sparsi ai sensi dell'articolo 89 comma 4 della Legge Regionale 1/2015, aggiornando di fatto l'elenco già precedentemente prodotto ai sensi dell'articolo 33 comma 5 della L.R. 11/2005 e successive modifiche; questo, nell'ottica di favorire il recupero del patrimonio edilizio storico esistente, quale innegabile risorsa economica di grande valore strategico.
- Il Comune, individua gli immobili sparsi sul territorio siano essi ville, abbazie, conventi, casolari tipici, annessi agricoli, torri, edicole campestri che abbiano caratteristiche per essere considerati beni di interesse culturale, ambientale, storico, architettonico e ne disciplina i relativi interventi; individua nuovi immobili da censire con le relative fasce di rispetto e conseguentemente propone la possibilità di sottoporli a vincolo. Tale Variante, quindi, modificherà il contenuto e la "classe di vincolo", relativa a ogni immobile censito.

Considerato che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che i possibili interventi derivanti dalla variante vanno ad inserirsi in un contesto di elevata qualità naturalistica e paesaggistica, per cui pur non essendo necessario che la proposta di Variante, sia sottoposta a VAS, è tuttavia opportuno dettare adeguate raccomandazioni, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e smi, che indirizzino la successiva fase progettuale.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.

Atteso che nei confronti dei sottoscritti del presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6 bis della L. 241/1990.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente
D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, la proposta di Variante al PRG – Parte Strutturale. "Integrazione e modifica al censimento degli edifici costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, Art.32, comma 5, della Legge Regionale 21 Gennaio 2015 n.1".
2. Nella successiva definizione progettuale dovranno tenute in considerazione le seguenti raccomandazioni, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006:

Aspetti Urbanistici

- La presente variante urbanistica dovrà classificare gli immobili in relazione a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 420/2007 così come modificata dalla D.G.R. n. 852/2015, pertanto gli interventi edilizi proposti dal Comune dovranno conformarsi alla disciplina prevista dalla stessa DGR.
- Il Comune dovrà rivalutare gli immobili stralciati dal censimento, in quanto si rilevano incongruenze rispetto ad altri immobili che non sono stati oggetto di esclusione.
- Lo spazio rurale, la L.R. 1/2015 assume carattere prevalente, anche in relazione alle altezze massime consentite.

Aspetti Naturalistici/Paesaggistici

- Si rileva che la schedatura effettuata non è effettuata ai sensi della DGR n. 420/2007 (aggiornata con DGR n.852/2015, articolo 3) quindi si chiede, al fine di garantire comportamenti uniformi sul territorio regionale, d'impostare e modulare la classificazione in base a quanto previsto dalla normativa sulla Disciplina e Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale. Infatti per gli edifici esclusi dalla classificazione, non si

ravvisano elementi di coerenza con i criteri adottati per quelli da tutelare. Per quanto riguarda l'edificato escluso dalla classificazione, considerate le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificato esistente, ove non vi siano state modifiche, si ravvisano delle tipologie e materiali ricorrenti, riconoscibili e tipici nell'area in oggetto. Ciò è confermato da quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale a pagina 30, per ciò che riguarda l'Unità di paesaggio associata all'area dal PTCP (e dall'art.33) e dalle direttive di controllo e di valorizzazione del paesaggio riportate. Bisognerà contemperare l'esigenza di trasformazione del territorio con le peculiarità del paesaggio naturale, rurale e l'architettura tradizionale. Per quanto riguarda la tutela prevista per l'area pertinenziale e l'introduzione di nuovi immobili da schedare in base alla classificazione prevista dalla normativa regionale, non si può che considerare come attenzione aggiuntiva che pone in risalto l'importanza del bene e immobile di interesse storico, architettonico e culturale.

- Alle schede di censimento, dovranno essere assegnati parametri relativi alle altezze massime delle nuove edificazioni (interne ed esterne alla fascia di rispetto del bene storico), adeguati al contesto paesaggistico, in modo da non risultare in contrasto con il paesaggio circostante.
- Si dovrà valutare singolarmente, la possibilità di modifica dell'esistente, senza aggiungere ulteriore volumetria a quella già presente nel Capoluogo e i suoi dintorni.
- Si chiede, ad ogni modo, al fine di raggiungere la conformità con il Piano Territoriale Provinciale, oltre a quanto già elencato, la verifica e l'attuazione delle direttive sopra menzionate, l'integrazione con la disciplina riguardante i sistemi paesaggistici di cui agli artt. n. 32, 33, 34 ed il raccordo con i caratteri di tutela disciplinati dagli artt. n. 36, 37, 38, 39, della normativa del piano provinciale vigente.

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Paciano.
4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
5. L'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 10/10/2023

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/10/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Sandro Costantini
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/10/2023

Il Dirigente
Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2